

Regolamento

NORME GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI

La Società al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle condizioni di polizza, ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, denominato

o **Life Obbligazionario**

Al quale collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.174, le prestazioni del contratto.

ART. 2 – SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di preservare il patrimonio in termini reali.

La linea gestionale si caratterizza per la scelta di investire esclusivamente in OICR di tipo obbligazionario denominati in valute dei paesi appartenenti all'OCSE.

La politica di gestione mira a contenere al massimo la volatilità degli investimenti, per questo motivo tenderà ad avere una modesta esposizione al cambio ed una durata finanziaria complessiva del portafoglio non elevata.

La volatilità della quota risente comunque dell'andamento dei mercati obbligazionari e dei cambi dei paesi dell'area OCSE. L'efficacia delle scelte gestionali richiede di essere valutata in un orizzonte temporale medio – breve (1 – 3 anni, in funzione delle condizioni di mercato). Tale linea gestionale è rivolta a risparmiatori con tolleranza al rischio molto bassa e/o in presenza di realizzi che potrebbero realizzarsi entro termini relativamente brevi.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO

Il Fondo Interno investe esclusivamente in OICR quotati obbligazionari assoggettati alle direttive dell'unione Europea, denominati in valuta di Paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese del gruppo. La società ha conferito "mandato di gestione di patrimonio" alla Generali Insurance Asset Management SGR S.p.A., nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Società e individuabili nel benchmark concordato.

La Società è sola responsabile nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno.

ART. 4 – VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO INTERNO E CALCOLO VALORE DELLA QUOTA

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art.5 del presente Regolamento.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, riferito al mercoledì, per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Le attività quotate sono considerate sulla base dei valori relativi al mercoledì o all'ultimo giorno di quotazione precedente. Il valore della quota del fondo Interno viene pubblicato il giorno successivo a quello in cui ne viene effettuato il calcolo, sul sito della Società www.genertellife-partners.it.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in € 5,165.

La Società si impegna a comunicare al singolo contraente, almeno una volta l'anno, il numero delle quote possedute ed il relativo controvalore

ART. 5 – SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO INTERNO

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

- commissioni di gestione, pari al 1,15% annuo del patrimonio del Fondo Interno;
- oneri di pertinenza delle attività del fondo e della loro amministrazione, quali:
 - spese e commissioni per l'acquisizione e la dismissione delle attività;
 - spese di tenuta dei conti e di amministrazione e custodia dei depositi;
 - commissioni di gestione degli OICR. Queste ultime, per quanto riguarda gli OICR attualmente previsti, sono comprese tra 0,6% e 2%;
 - spese per l'attività dei revisori;
- ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

Le commissioni di gestione sono calcolate pro-rata ad ogni valorizzazione; le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

La percentuale delle commissioni di gestione rimane fissa fino a tutto il 2003. La Compagnia si riserva di rideterminarla per ogni triennio successivo comunicando al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione, ove in aumento.

ART. 6 – MODIFICA DEL FONDO INTERNO

La Società, al fine di perseguire gli interessi del Contraente e dietro debita informazione allo stesso, si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche del Fondo Interno di cui al precedente articolo 3 e le spese a carico del Fondo Interno di cui al precedente articolo 5 per giustificati motivi, consentendo in alternativa il trasferimento ad altro Fondo Interno, la prosecuzione del contratto a nuove condizioni, ovvero il riscatto della polizza. Al riguardo, devono intendersi per "giustificati motivi", tra l'altro, la sopravvenienza di disposizioni legislative e/o regolamentari o di provvedimenti, circolari o disposizioni in genere delle autorità proposte ed in particolare dell'ISVAP. Nel caso verrà data apposita comunicazione al Contraente, indicando il motivo che ha determinato le modifiche.

ART. 7 – REVISIONE CONTABILE

La gestione dei Fondi Interni è attualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.